



COMUNE DI OLIENA

Provincia di Nuoro

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 DEL 23/05/2025

OGGETTO: *APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE/DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)*

L'anno 2025 il giorno 23 del mese di Maggio convocato per le ore 18.30 e seguenti, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima convocazione.

All'appello risultano :

<i>Consiglieri</i>	<i>Presente</i>	<i>Consiglieri</i>	<i>Presente</i>
Congiu Sebastiano Antioco	Si	Corbeddu Maria Chiara	Si
Congiu Antonio	Si	Puligheddu Antonio Guglielmo	Si
Congiu Pierantonio	Si	Lai Federico	No
Puligheddu Pasquale	Si	Salis Gianfranca	Si
Cucca Alessia	Si	Picca Enrica	Si
Congiu Giuseppina	Si	Boi Sebastiano	Si
Magrini Anna Rita	Si	Curreli Francesco	Si
Zola Massimo	Si	Maricosu Giuseppe	No
Bassu Federico	Si		

Presenti 15

Assenti 2

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio, Puligheddu Antonio Guglielmo.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Donatella Pipere;

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

La seduta è Pubblica.

Deliberazione del Consiglio Comunale



COMUNE DI OLIANA

Provincia di Nuoro

Illustra la proposta l'Assessore Cucca Alessia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta predisposta dal Responsabile dell'Area Tributaria Demografica, concernente l'oggetto;

Visto il vigente Statuto del Comune di Oliena;

Visti i pareri espressi sulla proposta in argomento, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del T.U. n. 267 del 18/08/2000, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile;

Visto il parere favorevole espresso in merito al presente provvedimento dal Revisore dei Conti dott. Graziano Costa, giusto verbale n. 2 del 06.05.2025;

Udita l'illustrazione del punto di cui all'oggetto e gli interventi in merito effettuati;

Ritenuto che la proposta di cui trattasi è meritevole di approvazione,

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta, avente per oggetto "**APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE/DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di dichiarare, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI OLIENA

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 06/05/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE/DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
--

Visti,

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

Considerati inoltre:

- l'art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 recante disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- l'art. 149, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che recita: *"3. La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i comuni e le province in forza dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."*
- l'art. 42, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che dispone: *"2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: (...) f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;"*
- l'art. 53, c. 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone: *"16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";*



COMUNE DI OLIENA

- l'art. 3, c. 5-quinquies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 che dispone: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile."*;

Visto l'art. 10-bis del testo di conversione del D.L. Pubblica Amministrazione (DL 25/2025) nel quale si stabilisce che: *"Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025."*;

Vista la deliberazione di ARERA 18 gennaio 2022, n. 15 (Regolazione qualità del servizio);

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione/disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) vigente, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 21/04/2023;

Ritenuto che i componenti che dimorano per almeno otto mesi l'anno fuori sede, per motivi di studio o lavoro, non debbano essere considerati né in relazione alla quota fissa né in relazione alla quota variabile della Tariffa.

Ritenuto opportuno modificare il comma 2 dell'art. 15 del Regolamento nel modo seguente:

ART. 15 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

- 2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa, possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di: *omissis***

Dato atto che:

- con l'art. 57-bis comma 2 del D.L. 124/2019 era stato istituito il **bonus sociale rifiuti del 25%** con l'obiettivo di ridurre il costo della Tassa sui Rifiuti (TARI) per le famiglie in condizioni economiche disagiate;
- a tale previsione normativa è stata data attuazione con il DPCM n. 24 del 21 gennaio 2025, in vigore dal 28 marzo 2025, individuando i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative di tale agevolazione che troverà applicazione con decorrenza 01/01/2025;
- per quanto riguarda l'eventuale incompatibilità del Bonus Sociale Rifiuti con le agevolazioni già previste dai regolamenti comunali, il DPCM nulla dice;
- Che nel Regolamento Comunale vigente, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 21/04/2023 sono già state previste delle agevolazioni alle famiglie numerose e/o nel cui nucleo



COMUNE DI OLIENA

familiare convivente si riscontri la presenza di uno o più soggetti in situazione di handicap, riconosciuto dalla Legge n.104/92, in condizioni di disagio economico;

Considerato che resta in capo all'Amministrazione la facoltà di abolire le agevolazioni già applicate dal Comune, valutando il bonus sociale rifiuti introdotto dal DPCM come sostitutivo di qualsiasi agevolazione sociale disciplinata dal Regolamento comunale;

Constatato che le agevolazioni previste dal Regolamento Comunale sono migliorative rispetto al Bonus Sociale;

Ritenuto, allo stato attuale e in assenza di specifiche previsioni normative in materia, mantenere operative le proprie agevolazioni, decurtate della percentuale di riduzione applicata da analoghe misure nazionali e/o regionali, quali ad esempio il Bonus Sociale Rifiuti;

Ritenuto inoltre opportuno adeguare le soglie ISEE entro le quali applicare le agevolazioni;

Ritenuto dunque modificare l'art. 22 del Regolamento nel modo seguente:

ART. 22 ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'ART. 1, comma 660, della legge 27/12/2013, n. 147, il tributo è ridotto per le seguenti fattispecie:

- Riduzione nella misura massima del 50%, ai soggetti passivi della tassa che occupano l'abitazione a titolo di abitazione principale (superficie abitativa e sue pertinenze limitatamente ad un box o posto auto e ad una cantina o soffitta) nel cui nucleo familiare convivente si riscontri la presenza di uno o più soggetti in situazione di handicap, riconosciuto dalla Legge n.104/92, risultante da certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche e con certificazione ISEE pari o inferiore a €. 5.500,00. Al fine di ottenere le agevolazioni dovrà essere prodotta la relativa documentazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche.
- Abitazioni occupate da nuclei familiari con 5 componenti e con:
 - ISEE fino a €. 7.500,00: riduzione del 50% della quota variabile;
 - ISEE da 7.500,01 a €. 9.530,00: Riduzione del 30% della quota variabile
 - ISEE da 9.530,01 e fino a €. 12.000,00: Riduzione del 20% della quota variabile
- Abitazioni occupate da nuclei familiari con 6 o più componenti e con:
 - ISEE fino a €. 9.530,00: riduzione del 50% della quota variabile;
 - ISEE da 9.530,01 e fino a €. 15.000,00: riduzione del 30% della quota variabile;
- Riduzione del 30% della T.A.R.I. per nuove coppie, per i primi tre anni di matrimonio, con un ISEE fino a € 12.000,00;
- Riduzione del 30% per nuove coppie, per i primi 3 anni di matrimonio, che occupano unità abitative ubicate all'interno del centro storico (zona A del PUC);



COMUNE DI OLIENA

- Riduzione per i nuclei familiari in carico ai servizi sociali e con ISEE fino a €. 6.000,00:
 - Nuclei familiari fino a 3 componenti: riduzione del 50% della tariffa;
 - Nuclei familiari da 4 e più componenti: riduzione del 60% della tariffa;
- 2. La situazione di disagio di cui alla lettera f) dovrà essere certificata dai competenti uffici comunali;
- 3. Fermo restando il raggiungimento della copertura integrale dei costi, è introdotta l'agevolazione per la raccolta differenziata a favore delle utenze domestiche, ai sensi dell'ART. 1 comma 658 della L. 147/2013. La riduzione è assicurata attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputabile a tali utenze di un importo pari al 20% dei ricavi derivanti dai materiali raccolti in maniera differenziata o dall'eventuale recupero energetico qualora fosse raggiunto nell'anno precedente l'obiettivo di raccolta differenziata non inferiore al 75%. L'obiettivo di raccolta differenziata potrà essere annualmente ridefinito con apposita deliberazione.
- 4. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
- 5. Le agevolazioni di cui sopra si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
- 6. La dichiarazione ISEE in corso di validità deve essere presentata tassativamente ogni anno entro il 30 giugno. L'Ufficio Tributi si riserva la facoltà di organizzare controlli a campione.
- 7. Le agevolazioni di cui al presente articolo verranno applicate solamente a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti TARI riferiti agli anni precedenti;
- 8. Le agevolazioni di cui al presente articolo, laddove i richiedenti risultino beneficiari di analoghe misure nazionali e/o regionali, quali ad esempio il Bonus Sociale Rifiuti, saranno decurtate della percentuale di riduzione applicata dalle stesse.
- 9. Le agevolazioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Dato atto che la Responsabile dell'Area Tributaria e Demografica è stata incaricata di inserire nel Regolamento Tari, alcune agevolazioni per le utenze non domestiche la cui copertura dovrà essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, ai sensi dell'art. 1, comma 660 della LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147;

Ritenuto inserire il seguente Art. 22 bis:



COMUNE DI OLIENA

ART. 22 BIS ALTRE AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'ART. 1, comma 660, della legge 27/12/2013, n. 147, il tributo è ridotto per le seguenti fattispecie:
- a) esenzione totale della tariffa per le superfici dei locali adibiti a "mensa dei poveri";
 - a) 50% sul totale della tariffa a favore delle nuove attività (commerciali e artigianali), per i primi tre anni di attività decorrenti dalla data di avvio dell'esercizio, e con superficie inferiore a 150 mq.;
 - b) 30% sul totale della tariffa per i locali adibiti ad attività commerciali e artigianali con superficie inferiore a 150 mq. Nel caso di nuove attività, l'agevolazione di cui alla presente lettera, verrà applicata dal quarto anno, in quanto non è cumulabile con quella di cui alla lettera b).
 - c) 50% sul totale della tariffa, alle attività che dovessero dismettere, per un periodo minimo di 5 anni, tutti gli apparecchi da gioco di qualsiasi genere (art. 110 comma 6 lett. A) del T.U.L.P.S.) con premi in denaro, purché dimostrino di essere in possesso delle relative autorizzazioni. Per essere ammessi alla riduzione, il titolare deve trasmettere all'Ufficio Suape la dichiarazione di dismissione. La riduzione verrà applicata per un periodo di 5 anni. Se nel corso dei 5 anni, il titolare dovesse ripristinare le apparecchiature da gioco, perderà il diritto all'agevolazione e verranno ricalcolati anche gli importi per gli anni in cui ne ha usufruito.
- 1. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
 - 2. Le agevolazioni di cui sopra si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
 - 3. Le agevolazioni di cui al presente articolo verranno applicate solamente a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti TARI riferiti agli anni precedenti;
 - 4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Rilevata dunque la necessità di approvare le modifiche apportate al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con Delibera di C.C. n. 6 del 21/04/2023;

Visto lo schema di Regolamento Comunale disciplinante la tassa sui rifiuti (TARI), nella nuova formulazione derivante dal recepimento delle predette modifiche ed allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, allegato "A";

Visto il parere favorevole della Commissione Statuto e Regolamenti espresso nella seduta del 29 Aprile 2025, allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale;



COMUNE DI OLIENA

Dato inoltre atto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, in data **06/05/2025** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Tanto premesso e considerato, visto l'allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

Con voti _____

PROPONE DI APPROVARE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE

- **DI APPROVARE** le modifiche al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con Delibera di C.C. n. 6 del 21/04/2023 come di seguito esplicitato:

- **IL COMMA 2 DELL'ART. 15 DEL REGOLAMENTO VIENE MODIFICATO NEL MODO SEGUENTE:**

ART. 15 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

2 soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa, possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di: *omissis*

- **L'ART. 22 DEL REGOLAMENTO VIENE MODIFICATO NEL MODO SEGUENTE:**

ART. 22 ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'ART. 1, comma 660, della legge 27/12/2013, n. 147, il tributo è ridotto per le seguenti fattispecie:
 - Riduzione nella misura massima del 50%, ai soggetti passivi della tassa che occupano l'abitazione a titolo di abitazione principale (superficie abitativa e sue pertinenze limitatamente ad un box o posto auto e ad una cantina o soffitta) nel cui nucleo familiare convivente si riscontri la presenza di uno o più soggetti in situazione di handicap, riconosciuto dalla Legge n.104/92, risultante da certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche e con certificazione ISEE pari o inferiore a €. 5.500,00. Al fine di ottenere le agevolazioni dovrà essere prodotta la relativa documentazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche.
 - Abitazioni occupate da nuclei familiari con 5 componenti e con:
 - ISEE fino a €. 7.500,00: riduzione del 50% della quota variabile;
 - ISEE da 7.500,01 a €. 9.530,00: Riduzione del 30% della quota variabile
 - ISEE da 9.530,01 e fino a €. 12.000,00: Riduzione del 20% della quota variabile
 - Abitazioni occupate da nuclei familiari con 6 o più componenti e con:
 - ISEE fino a €. 9.530,00: riduzione del 50% della quota variabile;



COMUNE DI OLIENA

- ISEE da 9.530,01 e fino a €. 15.000,00: riduzione del 30% della quota variabile;
 - Riduzione del 30% della T.A.R.I. per nuove coppie, per i primi tre anni di matrimonio, con un ISEE fino a € 12.000,00;
 - Riduzione del 30% per nuove coppie, per i primi 3 anni di matrimonio, che occupano unità abitative ubicate all'interno del centro storico (zona A del PUC);
 - Riduzione per i nuclei familiari in carico ai servizi sociali e con ISEE fino a €. 6.000,00:
 - Nuclei familiari fino a 3 componenti: riduzione del 50% della tariffa;
 - Nuclei familiari da 4 e più componenti: riduzione del 60% della tariffa;
2. La situazione di disagio di cui alla lettera f) dovrà essere certificata dai competenti uffici comunali;
 3. Fermo restando il raggiungimento della copertura integrale dei costi, è introdotta l'agevolazione per la raccolta differenziata a favore delle utenze domestiche, ai sensi dell'ART. 1 comma 658 della L. 147/2013. La riduzione è assicurata attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputabile a tali utenze di un importo pari al 20% dei ricavi derivanti dai materiali raccolti in maniera differenziata o dall'eventuale recupero energetico qualora fosse raggiunto nell'anno precedente l'obiettivo di raccolta differenziata non inferiore al 75%. L'obiettivo di raccolta differenziata potrà essere annualmente ridefinito con apposita deliberazione.
 4. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
 5. Le agevolazioni di cui sopra si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
 6. La dichiarazione ISEE in corso di validità deve essere presentata tassativamente ogni anno entro il 30 giugno. L'Ufficio Tributi si riserva la facoltà di organizzare controlli a campione.
 7. Le agevolazioni di cui al presente articolo verranno applicate solamente a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti TARI riferiti agli anni precedenti;
 8. Le agevolazioni di cui al presente articolo, laddove i richiedenti risultino beneficiari di analoghe misure nazionali e/o regionali, quali ad esempio il Bonus Sociale Rifiuti, saranno decurtate della percentuale di riduzione applicata dalle stesse.
 9. Le agevolazioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

➤ **VIENE INSERITO IL NUOVO ART. 22 BIS:**

ART. 22 BIS ALTRE AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'ART. 1, comma 660, della legge 27/12/2013, n. 147, il tributo è ridotto per le seguenti fattispecie:



COMUNE DI OLIENA

- d) esenzione totale della tariffa per le superfici dei locali adibiti a “mensa dei poveri”;
 - e) 50% sul totale della tariffa a favore delle nuove attività (commerciali e artigianali), per i primi tre anni di attività decorrenti dalla data di avvio dell'esercizio, e con superficie inferiore a 150 mq.;
 - f) 30% sul totale della tariffa per i locali adibiti ad attività commerciali e artigianali con superficie inferiore a 150 mq. Nel caso di nuove attività, l'agevolazione di cui alla presente lettera, verrà applicata dal quarto anno, in quanto non è cumulabile con quella di cui alla lettera b).
 - g) 50% sul totale della tariffa, alle attività che dovessero dismettere, per un periodo minimo di 5 anni, tutti gli apparecchi da gioco di qualsiasi genere (art. 110 comma 6 lett. A) del T.U.L.P.S.) con premi in denaro, purché dimostrino di essere in possesso delle relative autorizzazioni. Per essere ammessi alla riduzione, il titolare deve trasmettere all'Ufficio Suape la dichiarazione di dismissione. La riduzione verrà applicata per un periodo di 5 anni. Se nel corso dei 5 anni, il titolare dovesse ripristinare le apparecchiature da gioco, perderà il diritto all'agevolazione e verranno ricalcolati anche gli importi per gli anni in cui ne ha usufruito.
1. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
 2. Le agevolazioni di cui sopra si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
 3. Le agevolazioni di cui al presente articolo verranno applicate solamente a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti TARI riferiti agli anni precedenti;
 4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
- **DI DARE ATTO** che il nuovo testo del “*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*”, riportato quale **ALLEGATO A)** alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal **1° gennaio 2025**;
 - **DI DARE ATTO** che le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;
 - **DI DARE MANDATO** al Servizio Segreteria di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato “*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*” contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l'urgenza di rendere note le modifiche;



COMUNE DI OLIENA

- **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione e l'allegato regolamento (**Ail. A**) al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, Il Consiglio comunale, stante l'urgenza di consentire una tempestiva attuazione di quanto disposto, con la seguente votazione -----

DELIBERA

- **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025** / **6**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE/DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

Parere Contabile

Ufficio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **13/05/2025**

Responsabile Area Economico Finanziaria

Dott.ssa Rosanna Lai



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025** / **6**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE/DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 07/05/2025

Responsabile Area
Dott.ssa Antonella Giuseppa Pau

Parere Contabile

Ufficio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/05/2025

Responsabile Area Economico Finanziaria
Dott.ssa Rosanna Lai



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025** / **6**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE/DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 07/05/2025

Responsabile Area
Dott.ssa Antonella Giuseppa Pau

Parere Contabile

Ufficio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/05/2025

Responsabile Area Economico Finanziaria
Dott.ssa Rosanna Lai



COMUNE DI OLIENA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Donatella Pipere

IL PRESIDENTE
F.to Puligheddu Antonio Guglielmo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune, con numero di affissione _____, il giorno 27/05/2025 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 11/06/2025, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.

Contestualmente all'affissione all'Albo, questa deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo in conformità all'art. 125, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Donatella Pipere

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il 23/05/2025.
Oliena, 27/05/2025.

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Donatella Pipere

Copia conforme all'originale per uso amministrativo rilasciata il _____.

IL FUNZIONARIO

Il presente documento costituisce una riproduzione integra e fedele dell'originale disponibile a richiesta presso l'ufficio Segreteria del Comune di Oliena